CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI SOCIALI

(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 03.06.2025)

- L'anno 2025 il giorno 31 del mese di luglio negli uffici del Comune di Biassono tra le Amministrazioni Comunali di:
- Albiate nella persona del SINDACO GALLO VANESSA domiciliato per la carica in Albiate, via Salvadori 1,
- Besana in Brianza, nella persona del SINDACO POZZOLI EMANUELE domiciliato per la carica in Besana in Brianza, via Roma1,
- Biassono, nella persona del SINDACO CASIRAGHI LUCIANO domiciliato per la carica in Biassono, via San Martino 9,
- Briosco, nella persona del SINDACO VERBICARO ANTONIO domiciliato per la carica in Briosco, via Roma 4,
- Carate Brianza, nella persona del SINDACO LUCA VEGGIAN domiciliato per la carica in Carate Brianza, Piazza Battisti 1,
- Lissone, nella persona del SINDACO BORELLA LAURA domiciliato per la carica in Lissone, via Gramsci 21,
- Macherio, nella persona del SINDACO REDAELLI FRANCO domiciliato per la carica in Macherio, via Visconti di Modrone 39,
- Renate, nella persona del SINDACO ZOIA CLAUDIO domiciliato per la carica in Renate, via Dante 2,
- Sovico, nella persona del SINDACO MAGNI BARBARA domiciliato per la carica in Sovico, piazza Riva 20,
- Triuggio, nella persona del SINDACO CICARDI PIETRO GIOVANNI domiciliato per la carica in Triuggio, via Veneto 15,
- Vedano al Lambro, nella persona del SINDACO MERLINI MARCO domiciliato per la carica in Vedano al Lambro, largo Repubblica 3,
- Veduggio con Colzano, nella persona del SINDACO DITTONGHI LUIGI ALESSANDRO domiciliato per la carica in Veduggio con Colzano, via Veneto 47,
- Verano Brianza nella persona del SINDACO CONSONNI SAMUELE domiciliato per la carica in Verano Brianza, via Sauro 24,

VISTE

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";

- la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e s.m.i;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

PREMESSO

- che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" all'art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (….) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;

- che l'art 19 della Legge 328 del 2000 "Legge quadro dei servizi sociali" prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;

- che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale sociale come disciplinato dall'art 7 bis della Legge Regionale 33 del 2009;

- che l'art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art 11, comma 2, chiarisce che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;

- che l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed anche al fine di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

CONSIDERATO

- che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza nel maggio 2004, veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata, per il triennio 2004/2007, dei servizi e interventi:
- per la promozione di diritti e di opportunità a favore dell'infanzia e dell'adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
- per la prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
- per promuovere l'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese (D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
- per azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico.
- per misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave (legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99);
- a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);

- che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza dal luglio 2007 veniva rinnovata la convenzione per gestire in forma associata i servizi e gli interventi di Ambito;

- che tra gli stessi Comuni nel 2012 e nel 2017 veniva rivista e mantenuta la convenzione di cui sopra disciplinando le modalità di gestione associata di servizi, interventi, prestazioni e progetti sociali delegando l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale a individuare, per ogni servizio, intervento, prestazione o progetto il budget assegnato, il personale necessario, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio nonché attribuendone

la responsabilità di gestione all'Ufficio di Piano o al Servizio Sociale di uno dei 13 Comuni del territorio;

- che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale ha valutato positivamente i risultati ottenuti dalle predette convenzioni;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

2. La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza delle unità di offerta, dei servizi, degli interventi e dei progetti socio assistenziali e socio sanitari svolti in maniera associata dai 13 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Carate Brianza.

Art. 2 – Programmazione e gestione dei servizi

1. In esecuzione di quanto disposto nell'articolo precedente vengono gestiti in maniera associata i servizi definiti dall'allegato A alla presente convenzione.

2. L'Assemblea dei Sindaci, in maniera armonizzata col Piano di Zona, può definire ulteriori interventi, servizi, progetti da gestirsi in maniera associata approvando il piano economico relativo, i tempi, le modalità di realizzazione per le eventuali esternalizzazioni, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio, l'ufficio ed il Comune responsabile della procedura di selezione, attivazione e dell'esecuzione.

3. I Comuni sottoscrittori assumono le decisioni di cui al presente articolo come proprie mediante appositi atti, in particolare i Comuni individuati quali responsabili delle singole procedure e dei singoli contratti assumono le determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci all'interno del proprio Programma di forniture e servizi.

Art. 3 - Durata

1. La presente convenzione ha durata naturale sino al 31.12.2028

2. Entro sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti possono procedere al rinnovo della stessa per un periodo massimo di ulteriori tre anni previa adozione di apposito atto.

3. In caso di recesso anticipato da parte di un Comune quest'ultimo dovrà comunque contribuire pro quota alle spese programmate per i contratti stipulati, fino alla loro scadenza.

4. Qualora l'Assemblea dei Sindaci approvi la costituzione di altri organismi di gestione diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, i Comuni aderenti regoleranno il passaggio dei rapporti contrattuali in essere attraverso specifici atti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI AMBITO

Art. 4 - Responsabilità

1. L'ufficio di Piano garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione in materia di gestione di servizi ed interventi di Ambito.

2. L'Ufficio di Piano, o i Comuni individuati quali responsabili della gestione di singoli servizi o progetti, secondo quanto previsto all'art. 2 della presente convenzione garantiscono lo svolgimento delle attività loro affidate assumendo gli atti necessari all'organizzazione e al funzionamento di ciascun servizio o progetto.

3. Gli enti sottoscrittori garantiscono la collaborazione delle proprie organizzazioni per quanto necessario al buon funzionamento dei servizi stessi e la copertura finanziaria dei piani economici approvati dall'Assemblea dei Sindaci, con le modalità di cui alla presente convenzione.

4. Nell'ambito della gestione associata di cui alla presente convenzione, il Tavolo Gestionale Tecnico, formato dai Dirigenti / Responsabili dei servizi sociali dei Comuni aderenti e dai Tecnici dei Servizi Sociali da questi delegati, è individuato quale organismo tecnico di controllo sull'andamento dei servizi e degli interventi associati.

5. Funzioni del Tavolo Gestionale Tecnico sono, tra le altre, l'esame e la validazione dal punto di vista tecnico:
- della programmazione dei servizi da svolgersi in maniera associata;
- dei piani operativi ed economici,
- della relazione sull'attività svolta e del relativo rendiconto.

6. Il Tavolo Gestionale Tecnico, anche per mezzo di sottogruppi di lavoro, condivide, inoltre, le metodologie e le procedure operative utilizzate dai servizi associati, verifica la loro rispondenza alle esigenze dei singoli Comuni dell'Ambito e cura la loro integrazione coi servizi sociali di base.

TITOLO III – MODALITA' UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI DI AMBITO

Art. 5 – Individuazione strutture per il funzionamento dei servizi di Ambito

1. Per lo svolgimento dei servizi di Ambito vengono individuate dall'Assemblea dei Sindaci gli idonei locali necessari all'attività, le attrezzature e le strumentazioni necessarie che verranno resi disponibili dai singoli Comuni concedenti per tutto il periodo di concessione dei locali.

2. Nel caso in cui il Comune abbia necessità di ridestinare gli spazi ad altro scopo, esso dovrà darne comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano con almeno 1 anno di anticipo così da consentire di reperire diversa idonea sede.

3. In caso venga proposta una soluzione alternativa già concordata e funzionale i termini di cui al comma precedente si riducono a mesi 6;

4. Nel caso in cui un servizio di Ambito venga chiuso, dimesso per qualsiasi motivo o nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci ne preveda lo spostamento in altra sede o l'accorpamento con altra sede, verrà data comunicazione al Comune che offriva gli spazi e sospeso ogni pagamento eventualmente dovuto ai sensi della presente convenzione a partire dal mese successivo a quello di sgombero dei locali.

Art. 6 – Uso degli immobili

1. Gli spazi sono messi a disposizione al solo fine di far attivare e gestire i servizi dell'Ambito territoriale sociale autorizzati dall'Assemblea dei Sindaci.

2. Gli spazi possono essere messi a disposizione ad uso esclusivo o ad uso promiscuo.

3. Qualora vengano messi a disposizione ad uso promiscuo debbono essere esplicitati i giorni della settimana e gli orari nei quali gli stessi sono concessi. Il personale del servizio è tenuto a rispettare gli orari di lavoro previsti ed a lasciare lo spazio utilizzato in modo che possa essere fruibile dagli altri utilizzatori.

Art. 7 – Oneri e diritti a carico dei Comuni concedenti le sedi

1. Ogni Comune sede di servizio nomina un referente per la sede. Il referente è tenuto:

   a) a presentare il preventivo ed il consuntivo dei costi sostenuti per le utenze, la rete wifi, le pulizie, la dotazione informatica, l'acquisto di arredi o attrezzature, il materiale di consumo e quant'altro necessario per l'attività del servizio del servizio con la seguente cadenza:
   - preventivo entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di utilizzo;
   - consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di utilizzo.

   b) a provvedere a tutti gli interventi necessari per assicurare la regolare attivazione e il mantenimento del servizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
      - assicurazione furto incendio
      - approntamento locali
      - arredi e attrezzature
      - dotazione informatica
      - dotazioni tecnologiche necessarie al servizio
      - fotocopiatrici - scanner
      - telefonia
      - collegamento alla rete wifi
      - allacciamento utenze
      - assistenza tecnica alle attrezzature e alla dotazione informatica
      - materiale di cancelleria e di consumo
      - pulizie
      - manutenzioni
      - materiale per la sicurezza…

   così come si trattasse a tutti gli effetti di un servizio comunale, quale in effetti il servizio, anche se associato, si configura.

I costi sono conteggiati con riferimento alla percentuale degli spazi concessi per il servizio associato sul complessivo dello stabile. In caso di uso promiscuo tale conteggio è ridotto al 50%.

2. Le spese relative a quanto previsto all'art 7 comma 1 b, e che si rendessero necessarie all'attività sono sostenute dal Comune concedente e rimborsate dai Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano, previa approvazione del preventivo e del consuntivo.

3. Il Comune che mette a disposizione la sede è tenuto inoltre:

a) a consegnare la struttura in condizioni rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
b) a fornire adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti da incendio e furto anche sulla porzione di immobile concesso in uso;
c) a provvedere alle manutenzioni straordinarie del fabbricato;

d) ad intervenire, eventualmente sulla base delle richieste che dovessero scaturire dal documento di valutazione dei rischi, o da eventuali organi di vigilanza e autorizzazione al funzionamento o accreditamento.
Tali costi, se legati specificamente all'attività del servizio, saranno a carico dei Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano.

4. Il referente della struttura è il responsabile della verifica della soddisfazione di tali obblighi.

5. In caso di corresponsione di canone di concessione da parte di un servizio di Ambito esternalizzato ed ospitato presso uno stabile comunale, il canone di concessione verrà riscosso dal Comune concedente secondo le modalità previste nella gara di concessione. In tal caso nulla è dovuto dall'Ambito per la concessione dei locali destinati al servizio.

6. Il Comune concedente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'immobile e sul rispetto delle finalità di utilizzo.

Art. 8 – Oneri e diritti a carico dell'Ambito

1. Gli enti sottoscrittori garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione degli spazi così come approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

2. In particolare, sono a carico degli Enti sottoscrittori gli oneri derivanti da quanto previsto all'art 7 comma 1 punto b.

3. Per l'utilizzo dei locali in uso esclusivo può essere stabilita dall'Assemblea dei Sindaci anche un rimborso forfettario stabilito in € 10 annui al mq.

4. L'Ufficio di Piano cura le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione, in particolare per quanto concerne il trasferimento delle risorse di Ambito destinate a sostenere gli oneri derivanti dalla concessione degli spazi. Pertanto gli oneri a carico dell'Ambito vengono corrisposti al Comune concedente direttamente dall'Ufficio di Piano, previa presentazione di richiesta corredata da documentazione giustificativa, a seguito dell'approvazione del consuntivo, del ricevimento dei fondi necessari alla copertura dei costi e nei limiti previsti dai consuntivi approvati.

Art. 9 - Beni acquistati

1. Le attrezzature acquistate con gli stanziamenti dei Comuni dell'Ambito territoriale vengono iscritte nel patrimonio del Comune Capofila in elenco separato.

2. In caso di cambio di sede del servizio i beni acquistati con budget unico di Ambito vengono trasferiti sul patrimonio del nuovo Comune concedente gli spazi.

3. I valori non ammortizzati dei beni acquistati con fondi di Ambito, in caso di scioglimento della gestione associata, verranno rimborsati agli altri Comuni dal Comune che continuerà a godere della fruizione del bene stesso facendo riferimento a un piano di ammortamento del bene stimato in 10 anni.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E RENDICONTI ANNUALI

Art. 10 - Pianificazione operativa e previsione di spesa

1. L'Assemblea dei Sindaci approva per ogni servizio da gestirsi in maniera associata il piano economico relativo.

2. Nel piano economico sono ricompresi anche gli oneri dovuti per l'eventuale procedura di esternalizzazione.

3. I costi relativi ai servizi gestiti in maniera associata sono ripartiti fra le Amministrazioni Comunali in modo proporzionale al numero degli abitanti o secondo diversa modalità stabilita dall'Assemblea dei Sindaci e recepiti come propri da ogni singolo Comune con apposito atto.

4. I Preventivi pluriennali definiscono gli oneri a carico di ciascun Comune per il funzionamento dei servizi associati. Una volta approvati in Assemblea dei Sindaci ciascun Comune recepisce con apposito atto le quote a proprio carico, inviando una copia dell'atto di recepimento all'Ufficio di Piano.

5. Con riferimento all'Ufficio di Piano, ufficio di norma delegato alla gestione dei servizi associati, gli oneri sono disciplinati da apposita convenzione, con riferimento al Comune di Lissone per la gestione dei 4 CDD e del CSE, è riconosciuto un rimborso forfettario annuo pari a € 20.000.

6. Con riferimento alle quote preventivate:
   - entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni sono tenuti a corrispondere all'Ufficio di Piano il 20 % degli oneri a carico della propria amministrazione;
   - entro il mese di aprile di ogni anno i Comuni sono tenuti a corrispondere all'Ufficio di Piano il 60 % degli oneri a carico della propria amministrazione;
   - entro il mese di ottobre di ogni anno i Comuni sono tenuti a corrispondere all'Ufficio di Piano il 20 % degli oneri a carico della propria amministrazione salvo conguaglio da definirsi in sede di consuntivo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11 - Controversie

1. Il Foro competente per dirimere le controversie è quello di Monza.

Art. 12 - Registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26.4.1986, n. 131 smi ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642.

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO A
ALLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI SOCIALI"

All'Ufficio di Piano viene attribuita la gestione dei seguenti servizi associati:

1. Ufficio di Piano (attività generali, programmazione, progettazione, fund raising, gestione fondi nazionali e regionali, formazione operatori sociali, accreditamento pattanti SAD – AES – Dopo di noi – voucher FNA – PROVi – OSS – dimissioni protette "badantato"- accordi quadro adulti, disabili e anziani e Minori – accordo quadro comunità minori)
2. Ufficio Affidi "Tepee" (area minori e famiglie)
3. Equipe Territoriale Minori "ETIM" (area minori e famiglie)
4. Penale minorile (area minori e famiglie)
5. Supporto alla genitorialità nella fase di separazione "Ancora genitori?" (area minori e famiglie)
6. Centro Anti Violenza e operatori di rete (area minori e famiglie)
7. Servizio educativa per i primi 1000 gg di vita "Ho cura di te" (area minori)
8. Equipe presa in carico Assegno di Inclusione (area adulti)
9. Educativi adulti (area adulti)
10. Agenzia per l'abitare – Servizio Territoriale Abitativo (area adulti)
11. Pronto Intervento (area adulti)
12. Housing sociale (area adulti)
13. Gestione appartamenti housing (area adulti)
14. Cesis – sportello assistenti familiari (area adulti)
15. Sportelli di supporto informatico "Sportelli SI" (area adulti)
16. Educazione finanziaria e microcredito (area adulti)
17. Gruppo appartamento Lissone (PNRR) (area adulti)
18. Coordinamento Equipe Valutazione Multidisciplinare "EVM" (area fragilità)
19. Dimissioni protette (area fragilità)
20. Sportelli Prossimità (area fragilità)

All'Ufficio di Piano viene attribuita anche la gestione dei seguenti servizi rispetto ai quali i singoli Comuni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma3 della "Convenzione per la gestione associata di servizi, interventi e progetti sociali" e con un preavviso di almeno un anno, possono decidere di non aderire alla gestione associata:

1. Servizio Inserimenti Lavorativi "SIL" (area adulti);
2. Servizio Protezione giuridica (area fragilità):
3. Servizio mediazione culturale e facilitazione linguistica (area adulti);
4. Servizio Spazio Neutro "Un Nuovo Giardino" (area minori)
5. Servizio Trattamento post valutazione "ITER" (area minori)

Al Comune di Lissone viene attribuita la gestione dei seguenti servizi associati:

1. CDD di Lissone, Besana in Brianza Verano Brianza e Macherio (area fragilità)
2. CSE di Verano Brianza
3. Coordinamento risorse e interventi 0/6
4. Coordinamento politiche giovanili